STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

# Circolare informativa

Anno 14
**n. 30/2018**
27 luglio 2018

# In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 4
4. Aggiornamento continuo pag.11
5. Prassi della settimana pag.18
6. Scadenzario pag.21
7. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.22

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

**TEAM**
**contabilità, fisco e lavoro**

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

**quesiti@studiopalummo.it**

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
**abbonamenti@studiopalummo.it**

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

**STUDIOPALUMMO aderisce a**
samex.net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

# INDICE

## LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

  Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SOSPENSIONE FERIALE TERMINI PROCESSUALI**

  Come ogni anno dal 1° al 31 agosto opera la sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, per cui i termini decorrenti prima del 1° agosto si interrompono, mentre quelli decorrenti durante il periodo di sospensione iniziano a decorrere dal 1° settembre 2018.

  Pagina 4

- **CIVIS PER ISTANZE DI AUTOTUTELA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

  E' disponibile il servizio telematico CIVIS per richiedere via web il riesame, da parte dell'Ufficio, di un avviso di liquidazione relativo ad un contratto di locazione.

  Pagina 5

- **IVA AGEVOLATA BENI SIGNIFICATIVI**

  Con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina dei beni significativi tenendo conto dell'interpretazione autentica di queste regole fornita dall'ultima legge di bilancio.

  Pagina 7

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CREDITO D'IMPOSTA LIBRERIE**

  Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, le modalità con cui usufruire del credito d'imposta librerie introdotto con la Legge di Bilancio 2018.

  Pagina 11

## PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 18

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 18

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 18

## SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 27.07.2018 AL 10.08.2018**

  Pagina 18

**Decreto Milleproroghe: approvato il DL**

Approvato nel Consiglio dei Ministri n.11 il decreto-legge" Proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Tra le misure contenute nel decreto, quelle con i riflessi fiscali principali sono:

- cultura: si assicura la necessaria copertura legislativa all'estensione per il 2018 del cosiddetto "bonus cultura" per i diciottenni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018;
- eventi sismici: Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.

**Credito di imposta su investimenti pubblicitari 2018: ecco le regole**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Decreto attuativo del Bonus pubblicità 2018 (DPCM del 16.05.2018 n. 90) contenente le regole e i beneficiari del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, inizialmente previsto dal Dl n. 50/2017 e, poi, modificato dal collegato fiscale (legge 172/2017).

**Registrazione atti autorità giudiziaria: codici tributo per versamenti**

Versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria: rinominati i codici tributi nella Risoluzione 57/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate In particolare, per consentire, con un'unica operazione, il versamento di tutte le imposte e tasse liquidate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, mediante il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo: "AAGG" denominato "Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall'ufficio.

**Sisma Centro Italia: proroghe e sospensioni versamenti imposte e contributi**

Proroga al 16 gennaio 2019 del termine per la riscossione dei tributi a favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi, e con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere sempre dalla nuova data. Questa una delle proroghe previste dal Decreto Legge del 29 maggio 2018 n. 55, pubblicato in GU del 29.05.2018 n. 123.

**Crediti tributari e concordato: le Entrate chiariscono con la circolare 16/E/18**

Pubblicando la circolare 16/E del 2018 l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi in caso di:

- concordato preventivo;
- accordi di ristrutturazione dei debiti;
- crisi da sovraindebitamento.

**Numerosi i chiarimenti forniti nel documento di prassi su questi temi.**

Ecobonus e sismabonus: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche. Con la nuova concisa Circolare 17/E di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori:

- se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l'intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere "passato" anche direttamente al Consorzio o alla Rete;
- il credito può essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l'opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione;
- le indicazioni fornite sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni relativamente all'ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- il credito può essere ceduto a soggetti privati "collegati" al rapporto che ha dato origine alla detrazione, ma questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo questa sentenza della Cassazione che ha chiarito che è sottoposto a sanzione per invio ritardato della dichiarazione, l'intermediario che non trasmette nei termini il documento a causa di errori bloccanti nel sistema o per malattia di un suo collaboratore che ha inserito i dati. (Sentenza 19381 della Suprema Corte di Cassazione del 20 luglio 2018).

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha informato i contribuenti di prestare attenzione alle mail truffa inviate in nome dell'Agenzia delle Entrate e che, corredate da una falsa notifica di "rimborsi fiscali", in realtà recapitano in allegato un virus informatico a danno dei cittadini.

INFORMAZIONE FISCALE

## Sospensione feriale dei termini processuali

Anche quest'anno scatterà la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario **dal 1° al 31 agosto 2018**. Il legislatore[1], infatti, prevede che salvo caso espressamente indicati, **i termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative **sono sospesi, ogni anno, dal 1° al 31 agosto. Quest'anno il 1° settembre cade di sabato**, per cui appare opportuno ricordare che l'art. 155 c.p.c. prevede che **se il giorno di scadenza cade di sabato o di giorno festivo**, **la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.**

**Si ricorda che** la sospensione feriale, che fino al 2014 valeva per i 46 giorni che andavano dal 1° agosto al 15 settembre, ma dal 2015 è stata ridotta a **31 giorni corrispondenti ai giorni del mese di agosto** in base a quanto stabilito sul processo tributario dal c.d. "**decreto Giustizia**" (articolo 16 del D.L. n. 132/2014).

| SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI | |
|---|---|
| **TERMINI PROCESSUALI OGGETTO DI SOSPENSIONE** | La norma che ha introdotto la sospensione estiva fa riferimento **solo ai "termini processuali" e non anche ai termini meramente "amministrativi".** Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC), alle controversie in materia di lavoro, ai termini di presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.<br>La disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i ***"termini processuali*** *relativi alle giurisdizioni* ***ordinarie*** *ed a quelle* ***amministrative".***<br>Per tali si devono intendere i termini riferibili a:<br>♦ le **controversie di natura civilistica** (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);<br>♦ le **controversie di natura amministrativa e tributaria** (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio, **presentazione** dell'**istanza di "reclamo/mediazione"**);<br>♦ i **procedimenti giudiziari in materia societaria** (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);<br>♦ l'**accertamento con adesione** del contribuente;<br>♦ la **definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie**. |
| **IL COMPUTO DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE** | La **norma generale** prevede espressamente che, **se l'inizio del decorso** dei termini processuali cade **durante il periodo di sospensione feriale**, i termini iniziano a **decorrere alla fine del periodo di sospensione** e cioè, quest'anno, **dal 1° settembre**, pertanto:<br>♦ se il **termine iniziale** di decorrenza processuale cade **prima del 1° agosto**: si ha la **sospensione feriale** dei termini processuali **dal 1° agosto al 31 agosto** di ogni anno, con **ripresa** della decorrenza dei termini **dal 1° settembre**;<br>♦ se il **termine iniziale** di decorrenza processuale cade **all'interno del periodo 1° agosto – 31 agosto**: il **decorso dei termini** parte **dal 1° settembre**. |
| **I TERMINI DEL PROCESSO TRIBUTARIO OGGETTO DI SOSPENSIONE FERIALE** | Si ritiene opportuno riepilogare quali sono i **termini del processo tributario oggetto di sospensione feriale** e con quali modalità si effettua il conteggio per essi. A tal fine, si precisa che, come chiarito dalla stessa Circolare n. 56/E/2007:<br>♦ per "**termine libero**", deve intendersi il termine per il quale **non si computa né il giorno iniziale né il giorno finale**. Sono "termini liberi", ad esempio, quelli previsti per il deposito di documenti, di memorie o dell'istanza di discussione in pubblica udienza;<br>♦ per "**termine comune**" deve intendersi quello per il quale **non si computa il giorno iniziale mentre si computa quello finale**. Sono "termini comuni", ad esempio, quelli previsti per la proposizione ed il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'appello |

[1] Art. 1 comma 1 L. 742/1969.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | o per la presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione. | | |
| | **TERMINI CONNESSI AL PROCESSO TRIBUTARIO OGGETTO DI SOSPENSIONE FERIALE** | **SCADENZA** | **NATURA DEL TERMINE AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE** |
| | **PROPOSIZIONE RICORSO ALLA C.T.P. (1° GRADO)** | Entro 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato. | Termine comune |
| | **PRESENTAZIONE ISTANZA DI RECLAMO CON RICORSO**[2] | Fino a 90 gg dalla notifica del ricorso, il ricorso non è procedibile. | Termine comune |
| | **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** | Entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso | Termine comune |
| | **DEPOSITO DI DOCUMENTI** | Entro 20 gg. "liberi" prima della trattazione | Termine libero e "a ritroso"[3] |
| | **DEPOSITO DI MEMORIE** | Entro 10 gg. "liberi" prima della trattazione | Termine libero e "a ritroso" |
| | **DEPOSITO DI BREVI REPLICHE SCRITTE** | Entro 5 gg. "liberi" prima dell'udienza (in caso di trattazione in Camera di Consiglio) | Termine libero e "a ritroso" |
| | **PROPOSIZIONE APPELLO (2° GRADO, impugnazione sentenza C.T.P.)** | ♦ Entro 60 gg. dalla notifica della sentenza a cura delle parti;<br>ovvero:<br>♦ Entro 6 mesi dalla pubblicazione (deposito in Segreteria) della sentenza. | Termine comune |
| | **DEFINIZIONE IN VIA BREVE** ex art. 16, comma 3 e art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997 | Entro 60 gg. dalla notifica dell'atto (come per il ricorso) | Termine comune |
| | **PRESENTAZIONE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE:** produce l'effetto della sospensione di 90 gg. del termine per presentare ricorso | Proposizione ricorso entro 150 gg. (90 + 60) dalla notifica dell'atto di accertamento (considerando anche il periodo di sospensione feriale, il termine per la proposizione del ricorso si allunga di ulteriore 31 gg per il periodo dal 1° al 31 agosto) | Termine comune |

*INFORMAZIONE FISCALE*

## Civis per istanze di autotutela dei contratti di locazione

Con il comunicato stampa del 18.07.2018 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato **che è disponibile on-line il servizio *Civis Istanze Autotuela locazioni***, con cui i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di liquidazione relativo ad un contratto di locazione, possono chiedere via web il riesame dell'atto, nel caso in cui ritengano che vi sia un errore. Si tratta del primo servizio di assistenza, reso tramite canale telematico, riguardante atti relativi all'imposta di registro.

Di seguito un breve riepilogo del nuovo servizio.

[2] Per gli atti di valore sino a 50.000 Euro (dal 1° gennaio 2018, in precedenza 20.000 Euro) il ricorso vale anche come reclamo.

[3] Il termine "a ritroso" si ha quando il termine finale precede, da calendario, quello iniziale, in quanto l'atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data.

| CIVIS PER ISTANZE DI AUTOTUTELA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE | |
|---|---|
| **CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO** | Il servizio ***Civis Istanze Autotuela locazioni*** consente di:<br>♦ richiedere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione;<br>♦ conoscere l'esito della lavorazione della propria istanza tramite il canale telematico.<br>**E' possibile presentare l'istanza** tramite il canale telematico **a condizione che:**<br>♦ l'avviso non risulti annullato;<br>♦ non sia presente un'istanza di autotutela accolta;<br>♦ l'avviso di liquidazione non si riferisca ad annualità anteriori al quinquennio precedente;<br>♦ non sia presente un ruolo.<br>Le istanze inviate tramite CIVIS sono trattate, di norma, dall'Ufficio che ha emesso l'avviso di liquidazione (che normalmente coincide con quello presso cui è stato registrato il contratto di locazione)**.** |
| **ACCESSO AL SERVIZO** | Per accedere al servizio è necessario entrare nella sezione "*Assistenza Tecnica e Fiscale*", selezionando il link CIVIS.<br>Dopodiché occorre selezionare la richiesta di assistenza per "*Istanze di autotutela locazioni*", da cui sarà possibile:<br>♦ ricercare e visualizzare l'avviso;<br>♦ selezionare il motivo in base al quale si ritiene errato l'avviso di liquidazione;<br>♦ inviare la richiesta.<br>E' necessario **indicare**, oltre al **codice fiscale del contribuente,** anche **l'identificativo del contratto di locazione** e il **numero dell'avviso**. Tali dati sono desumibili dall'avviso di liquidazione o, in alternativa, sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:<br>https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm<br>Successivamente **bisogna indicare il motivo per cui l'istanza viene presentata**, selezionando una fra le scelte suggerite dal sistema:<br>♦ l'imposta di registro è già stata pagata;<br>♦ il contratto si è risolto anticipatamente;<br>♦ il contratto è in cedolare secca;<br>♦ il contratto è stato ceduto;<br>♦ il contratto è stato modificato;<br>♦ l'imposta è stata pagata per l'intero periodo al momento della registrazione;<br>♦ altro.<br>Dopo aver fornito le informazioni richieste viene visualizzato un riepilogo, con la possibilità di stampa, e il pulsante "Invia istanza". |
| **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INVIO** | Una volta inviata l'istanza, **è possibile conoscere lo stato di lavorazione e l'esito** utilizzando la linea di menù utilizzata per i servizi CIVIS già attivi. Tramite la funzione "consultazione delle richieste", infatti, è possibile visualizzare l'elenco completo delle richieste inviate, suddiviso in queste colonne:<br>♦ protocollo;<br>♦ codice fiscale contribuente,<br>♦ identificativo;<br>♦ modello anno/data versamento;<br>♦ stato richiesta;<br>♦ riepilogo esiti richiesta;<br>♦ documento aggiornato.<br>Da qui, consultando la colonna "**Stato richiesta**", si ottiene un'informazione sintetica dello stato di lavorazione dell'istanza (inviata/in lavorazione/chiusa). L'elenco può essere anche stampato e salvato, in formato pdf ed Excel.<br>Selezionando l'icona presente nella colonna "**riepilogo esiti della richiesta**" è possibile visualizzare, stampare e salvare il documento contenente le informazioni |

| | |
|---|---|
| | riguardanti l'istanza di autotutela.<br>Nella colonna "**documento aggiornato**" vi è la comunicazione che l'Ufficio ha disposto l'annullamento totale o parziale dell'avviso (in quest'ultimo caso è possibile anche stampare il mod. F24 precompilato contenente gli importi rideterminati a seguito della lavorazione effettuata da parte dell'Ufficio). |

*INFORMAZIONE FISCALE*

**Iva agevolata beni significativi**

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare 15/E** del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei "**beni significativi**" (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999), individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell'**interpretazione autentica** di queste regole fornita dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, della legge 205/2017).

Tra i chiarimenti più importanti si evidenzia il fatto che secondo l'Agenzia delle Entrate il valore delle parti staccate confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell'aliquota ridotta al 10 per cento, solo se connotate da una propria autonomia funzionale.

| IVA AGEVOLATA BENI SIGNIFICATIVI | |
|---|---|
| **AGEVOLAZIONE IVA RIDOTTA** | Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell'**aliquota Iva ridotta**.<br>A seconda del tipo di intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.<br>In particolare sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative è prevista l'Iva ridotta al 10%.<br>Sui beni, invece, l'aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell'ambito del contratto di appalto. |
| **BENI SIGNIFICATIVI** | Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce **beni "di valore significativo",** l'Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.<br>In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo sulla **differenza** tra il **valore complessivo** della prestazione e quello dei **beni stessi**.<br>I "beni significativi" sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:<br>♦ ascensori e montacarichi;<br>♦ infissi esterni e interni;<br>♦ caldaie;<br>♦ video citofoni;<br>♦ apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;<br>♦ sanitari e rubinetteria da bagni;<br>♦ impianti di sicurezza.<br>L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E/2018 ha precisato che tale elenco è da considerarsi tassativo tenendo tuttavia conto che: "i termini utilizzati per individuare i beni … devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili «beni significativi» anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell'elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione".<br>Così, ad esempio, a conferma della risposta fornita all'interpello 22.5.2014, n. 954-31/2014, l'Agenzia delle Entrate rammenta che le stufe a pellet sono da considerare caldaie e quindi beni significativi quando utilizzate come impianto generatore di calore sia per riscaldare l'acqua che alimenta il sistema di riscaldamento sia per produrre acqua sanitaria. Diversamente, non sono assimilate ad una caldaia e quindi non rientrano tra i beni significativi quando sono utilizzate soltanto per riscaldare l'ambiente. |

| | |
|---|---|
| **LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE** | Per tutti gli **altri interventi** di recupero edilizio è sempre prevista **l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%.** Si tratta, in particolare:<br>♦ delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di<br>✓ restauro;<br>✓ risanamento conservativo;<br>✓ ristrutturazione;<br>♦ dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.<br>L'aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti **beni finiti,** vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).<br>L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue. |
| **LEGGE DI BILANCIO 2018** | La legge di bilancio 2018 fornisce un'interpretazione della norma che prevede l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l'intervento vengono forniti anche **componenti** e **parti staccate** degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). In particolare, viene precisato che:<br>♦ la determinazione del valore<br>♦ va effettuata sulla base **dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.**<br>In sostanza, come l'Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).<br>Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.<br>La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l'intervento deve specificare, oltre all'oggetto della prestazione, anche il valore dei "beni significativi" forniti con lo stesso intervento. |
| **VALORI DELLE PARTI STACCATE** | L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E/2018 affronta il problema relativo al fatto se il valore di una parte staccata/componente del bene significativo debba concorrere o meno al valore dello stesso è necessario determinare se la componente staccata ha una propria autonomia funzionale rispetto al bene significativo.<br>Secondo l'Agenzia delle Entrate:<br>♦ il valore delle parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro **autonomia funzionale** rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di **valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento**;<br>♦ se la parte staccata **concorre alla normale funzionalità** dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata **parte integrante dei medesimi beni**. In quest'ultimo caso, il valore della parte staccata deve **confluire**, ai fini della determinazione del limite cui applicare **l'aliquota IVA del 10 per cento**, nel valore dei beni significativi.<br>Peraltro, qualora l'intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l'installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta |

| | |
|---|---|
| | componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.<br>Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi. |
| **CASI PARTICOLARI: TAPPARELLE E SCURI** | Avendo riguardo alle tapparelle ovvero ad analoghi sistemi oscuranti come gli scuri o le veneziane, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le stesse siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l'isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.<br>In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell'abitazione, le tapparelle (rectius, il valore/costo delle tapparelle) non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento.<br>In altri termini, in relazione all'intervento di manutenzione avente ad oggetto l'installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l'IVA al 10 per cento si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l'intervento di manutenzione, comprensivo del valore (rectius, costo) delle tapparelle. Gli infissi (i.e. beni significativi), invece, sono interamente soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell'intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle). L'eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.<br>Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle. |
| **CASI PARTICOLARI: ZANZARIERE** | Le zanzariere non concorrono come gli infissi all'isolamento e al completamento dell'immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti.<br>In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA del 10 per cento.<br>Il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell'intervento di manutenzione.<br>Come già chiarito in relazione ai sistemi oscuranti, anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso, ai fini dell'individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere. |
| **CASI PARTICOLARI: GRATE DI SICUREZZA** | Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono riconducibili - neppure sotto il profilo funzionale - ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale. Le grate, installate al fine di evitare il compimento di atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi (i.e. beni significativi) - nell'accezione di cui alla norma di interpretazione autentica - in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell'abitazione.<br>Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento all'intervento di manutenzione avente ad oggetto l'installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore |

| | |
|---|---|
| | degli infissi (beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all'aliquota del 10 per cento. |
| **VALORE DEL BENE SIGNIFICATIVO** | Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere **escluso il mark-up**, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il **costo "originario"**. Ai fini della determinazione del valore:<br>♦ va fatto riferimento all'importo contrattualmente pattuito dalle parti;<br>♦ devono essere ricompresi solo tutti gli oneri che hanno concorso alla produzione del bene significativo, quindi sia le materie prime che la manodopera. |
| **MODALITÀ DI FATTURAZIONE** | Al fine di evidenziare la corretta applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento all'intervento di manutenzione, è necessario che la **fattura** emessa dal prestatore che realizza l'intervento **indichi** puntualmente oltre al corrispettivo complessivo dell'operazione, comprensivo del **valore dei beni significativi** forniti nell'ambito dell'intervento, anche il valore dei beni medesimi.<br>Tale distinta evidenziazione in fattura si rende necessaria in quanto la prestazione di servizi ed i beni significativi forniti sono, in linea di principio, suscettibili di essere assoggettati ad IVA con aliquote differenti. In particolare, come innanzi chiarito, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l'intervento di recupero, l'aliquota del 10 per cento si applica solo al valore (corrispettivo) della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo.<br>La quota residua del bene significativo è soggetta ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria. |
| **INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPLESSO** | Nel caso di intervento di recupero **complesso** in quanto:<br>♦ avente ad oggetto una pluralità di opere/servizi tra le quali sono comprese la fornitura e l'installazione di beni significativi,<br>♦ il committente è obbligato a pagare un unico corrispettivo riferito all'opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo),<br>in applicazione del modus operandi previsto dalla norma di interpretazione autentica, il fornitore/prestatore deve, in ogni caso, evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all'intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti nell'ambito dell'intervento (distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene significativo o indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti).<br>Come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98, in tal caso l'intervento di recupero deve essere considerato unitariamente anche al fine di individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento. |
| **DECORRENZA** | La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia **retroattiva**.<br>Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l'eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data. |



82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

# CREDITO D'IMPOSTA LIBRERIE

## *INTRODUZIONE*

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal 2018, **un credito d'imposta per le librerie**, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Le **regole attuative** del credito d'imposta sono state definite con il **decreto n. 215 del 24.04.2018**, che ha stabilito le disposizioni applicative delle norme della Legge di Bilancio, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti.

Recentemente è stata pubblicata la **modulistica e la guida** per la compilazione della domanda di accesso al credito d'imposta, inoltre, sul portale taxcredit.librari.beniculturali.it è possibile consultare una serie di faq.

## *INDICE DELLE DOMANDE*

1. **Chi può usufruire** del credito imposta librerie?
2. **Qual è la misura** del credito d'imposta?
3. **Come si accede** al credito d'imposta?
4. Come avviene la **ripartizione del credito**?
5. **Come si può utilizzare** il credito?
6. Quando il credito viene **revocato**?
7. Quali sono i **controlli e** le **sanzioni** previste?

## *DOMANDE E RISPOSTE*

### D.1 CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CREDITO IMPOSTA LIBRERIE?

**R.1** Possono usufruire dell'agevolazione gli **esercenti attività commerciali** che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri**, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

| | |
|---|---|
| **47.61** | Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati |
| **47.79.1** | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |

Il codice Ateco deve risultare dal Registro delle Imprese.

Gli esercenti, inoltre, devono:

- avere la **sede legale nello Spazio Economico Europeo**;
- essere **soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- aver sviluppato, **nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri**[4] pari ad **almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.**

[4] Di cui all'art. 74 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 o, per gli usati, di cui all'art. 36 del D.l. 41/1995.

**D.2 QUAL È LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA?**

**R.2** Il credito d'imposta è concesso nel limite di spesa di:

- 4 milioni di Euro per l'anno 2018;
- 5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2019.

**La misura concessa** annualmente **a ciascun esercente** è al massimo pari a:

- **20.000 Euro**, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- **10.000 Euro** per gli altri esercenti.

Nel caso di un gruppo editoriale che comprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito può essere riconosciuto per un importo massimo pari al **2,5% delle risorse disponibili**.

**Il credito d'imposta è parametrato sulla base di specifiche voci** (riepilogate nella tabella sottostante[5]), le quali sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente alla richiesta di credito. Per ogni voce è stabilito un massimale di costo:

| VOCI[6] | MASSIMALE |
|---|---|
| IMU | 3.000 |
| TASI | 500 |
| TARI | 1.500 |
| Imposta sulla pubblicità | 1.500 |
| Tassa per l'occupazione di suolo pubblico | 1.000 |
| Spese per locazione, al netto IVA | 8.000 |
| Spese per mutuo | 3.000 |
| Contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente | 8.000 |

Tutte le voci, tranne quella relativa ai contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente, si riferiscono agli importi dovuti relativi ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Per determinare la misura del credito spettante **occorre considerare anche gli scaglioni di fatturato**, secondo la tabella sottostante[7]:

| Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente | Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito d'imposta teorico spettante |
|---|---|

[5] Tabella 1 allegata al decreto 215 del 24/04/2018.
[6] Le voci si riferiscono agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito d'imposta.
[7] Tabella 2 allegata al decreto 215 del 24/04/2018.

| | |
|---|---|
| Fino a 300.000 | 100% |
| Compreso tra 300.000 e 600.000 | 75% |
| Compreso tra 600.000 e 900.000 | 50% |
| Superiore a 900.000 | 25% |

Nel caso di **librerie:**

- **legate da contratti di affiliazione commerciale** con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, o che facciano capo a gruppi distributivi, **ciascuna percentuale è ridotta del 5%;**
- **che hanno nella compagine societaria e nel capitale**, la presenza o la partecipazione di **società che esercitano l'attività di edizione** di libri, periodici e/o altre attività editoriali, **la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.**

**D.3 COME SI ACCEDE AL CREDITO D'IMPOSTA?**

**R.3** Affinché venga riconosciuto il credito, **le librerie devono presentare apposita richiesta per via telematica**, alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ("DG Biblioteche e interessi culturali), tramite il portale taxcredit.librari.beniculturali.it, attraverso un applicativo che sarà disponibile a breve.

Per poter accedere all'applicativo **occorre registrasi all'area riservata del sito**, e fornire le seguenti informazioni:

- **Dati sull'impresa esercente**: ragione sociale e codice fiscale;
- **Dati sul legale rappresentante:** nome, cognome, codice fiscale ed e-mail.

E' necessario poi **autorizzare il trattamento dei dati**, apponendo un flag sulla casella dedicata, e **cliccare sul pulsante "*Compila la richiesta in formato PDF*".** In questo modo verrà generato un file in pdf che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa esercente.

Dalla sezione "Caricamento richiesta di registrazione" sarà possibile **caricare il file generato e firmato** prima.

Al termine del caricamento **il sistema invierà una mail** con Username e un link da cui si accederà ad una schermata **per l'impostazione della password.**

Una volta effettuato l'accesso **si procede all'inserimento della domanda**, cliccando su "*Gestione domande-Le tue domande*". Occorrerà selezionare la domanda da compilare, cliccare su "Apri" e successivamente su "Modifica", procedendo così all'inserimento dei dati.

L'istanza si compone di **3 Sezioni**:

- **RCD**, nella quale riportare:
  - ✓ i ricavi totali derivanti dalla gestione caratteristica risultanti dall'esercizio finanziario 2017;
  - ✓ i ricavi derivanti dalla vendita di libri, dalla cessione di libri riferiti all'esercizio finanziario 2017;
  - ✓ i contributi de minimis ricevuti dall'impresa (se non è stato ricevuto alcun contributo il campo andrà valorizzato con un importo pari a zero);
- **SIT**, nella quale indicare i dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TASI, TARI);
- **RAI**, riservata all'indicazione degli eventuali rapporti con altre imprese. Bisogna indicare con SI/NO se l'esercente:

- ✓ è legato da contratti di affiliazione commerciale con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi;
- ✓ ha nella compagine societaria e nel capitale, di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali.

**Ogni sezione consente di scaricare la rispettiva Dichiarazione da firmare digitalmente.**

E' possibile, in caso di errori, annullare la dichiarazione caricata e apporre le opportune modifiche, e dopo averla firmata caricarla nuovamente.

Dopo aver "caricato" le Dichiarazioni così sottoscritte, è possibile **"scaricare" l'istanza per l'accesso al bonus**, anch'essa da firmare digitalmente e da **caricare sull'applicativo**.

**L'istanza una volta caricata non potrà più essere modificata**, pertanto **si consiglia di effettuare prima gli opportuni controlli**.

Una volta inviata si riceverà tramite mail una conferma di ricezione. Se non riceve alcuna mail è possibile cliccare su "*richiedi una nuova conferma di ricezione*".
Le richieste vanno presentate **entro il 30 settembre di ciascun anno**. Con riferimento alle spese sostenute nel 2017 **la scadenza è fissata alle ore 12:00 del 30/09/2018.**

**D.4 COME AVVIENE LA RIPARTIZIONE DEL CREDITO?**

**R.4** Entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 30.10 di ciascun anno) la DG Biblioteche e interessi culturali, una volta verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito.
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla DG Biblioteche e interessi culturali l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni, è disposta la revoca del contributo concesso e la sua restituzione, maggiorata degli interessi e sanzioni.
Il credito viene riconosciuto secondo due priorità diverse:

- **prioritariamente** viene riconosciuto ai **soggetti che esercitano l'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri**, in esercizi specializzati, nel relativo territorio comunale;
- **in seguito** viene riconosciuto **agli altri beneficiari.**

Se l'importo complessivo dei crediti richiesti è superiore alle risorse disponibili residue, le richieste vengono suddivise in quattro scaglioni, che corrispondono ai quattro scaglioni di fatturato, e **si procede al riparto dalla soglia più bassa a quella più alta** fino all'esaurimento delle risorse disponibili. **Se, all'interno di uno stesso scaglione, l'importo** complessivo **dei crediti richiesti è superiore alle risorse disponibili**, il riparto avviene nel seguente modo:

- si dividono le risorse disponibili per il totale dei richiedenti inclusi nel medesimo scaglioni, e si individua così il **credito minimo**;
- poi si riconosce il credito ai soggetti che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo;

- infine le eventuali risorse rimanenti si ripartiscono in proporzione tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo.

**D.5 COME SI PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO?**

**R.5** Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi, ex artt. 96 e 109 del TUIR;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** a partire **dal 10° giorno successivo a quello in cui l'importo del credito è stato comunicato**. La compensazione deve avvenire esclusivamente **con il modello F24 telematico**, tramite il **servizi telematici** offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione. L'ammontare del credito usato in compensazione non deve eccedere la misura concessa dalla DG Biblioteche e interessi culturali, pena anche in questo caso lo scarto dell'operazione di versamento;
- **va indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa sia al periodo di riconoscimento del credito, sia a quello in cui è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo maturato e quello utilizzato.

**D.6 QUANDO IL CREDITO VIENE REVOCATO?**

**R.6** Il credito decade o può essere revocato:

- nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
- se non vengono soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto attuativo del 24.04.2018.

In entrambi i casi si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito, maggiorato degli interessi e sanzioni, secondo la legge.Si ritiene, quindi, che **la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario**.

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impongono alternativamente:

- **l'emissione di una fattura con nuovo numero e data** (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da

Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;

- **l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI**. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

**D.7 QUALI SONO I CONTROLLI E LE SANZIONI PREVISTE?**

**R.7 Se**, a seguito di controlli, **la DG Biblioteche e interessi culturali accerta l'indebita fruizione del credito** d'imposta, provvede al **recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni**. Il recupero è effettuato **entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato.**

Per quanto non specificatamente previsto dal decreto attuativo del 24.04.2018, si rimanda alle disposizioni in tema di liquidazione/accertamento/riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

**I controlli sono effettuati anche dall'Agenzia delle Entrate** che riceve dalla DG Biblioteche e interessi culturali i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti l'indebita fruizione del credito nell'ambito dell'ordinaria attività controllo, comunica tale informazione alla DG Biblioteche e interessi culturali.

## *FAQ PUBBLICATE SUL SITO DELLA DG BIBLIOTECHE E INTERESSI CULTURALI*

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Sono una libreria indipendente, il credito d'imposta annuo massimo riconoscibile, è pari a 20.000 euro? | Si, viene assegnato un massimale di € 20.000 a quegli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall'esercente direttamente. |
| **2** | Per una società che gestisce "n" librerie l'importo di 10.000 o 20.000 euro riguarda gli "n" punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l'intera società? | L'importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti nel summenzionato decreto all'articolo 2 comma 1 e 2. |
| **3** | Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta? | Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (Es: spese registrazione contratto…) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (Es: spese notarili, di perizia, assicurativi…). |
| **4** | Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati? | Si, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso. |
| **5** | Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati? | L'art. 1 comma 2 lettera d) del decreto del 23/04/18 n. 215 include nella definizione 'ricavi complessivamente dichiarati', i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'attività, risultanti dall'esercizio finanziario precedente la richiesta. |
| **6** | Le domande effettuate nell'anno 2018 fanno riferimento alle spese sostenute nel 2017? | Come stabilito nel decreto interministeriale n. 215 del 23/4/2018 all'articolo 3 Parametri per il calcolo del credito di imposta, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito di imposta sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta |
| **7** | Con quale codice tributo sarà compensato il credito di imposta riconosciuto? ed entro quanto tempo è utilizzabile il credito di imposta riconosciuto? | Le modalità tecniche di fruizione dell'agevolazione, in compensazione tramite modello F24, saranno rese note con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, che sarà emanata, come di consueto, a ridosso del termine iniziale di fruizione e ovviamente indicherà anche il relativo codice tributo. In particolare, l'agevolazione può essere utilizzata in compensazione ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi pagabili tramite F24 (a parte i casi esclusi da specifiche disposizioni), anche oltre l'anno di concessione dell'agevolazione. |

*PRASSI DELLA SETTIMANA*

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|---|---|
| Circolare 16/E del **23 Luglio 2018** | L'Agenzia fornisce chiarimenti in materia di trattamento dei crediti tributari nell'ambito del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della crisi da sovraindebitamento alla luce delle recenti modifiche legislative e dei più significativi interventi giurisprudenziali in materia. |
| Circolare 17/E del **23 Luglio 2018** | L'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sulle cessioni dei crediti riguardanti l'ecobonus, a seguito dei quesiti pervenuti successivamente alla pubblicazione del precedente documento di prassi (Circolare 11/E del 18.05.2018). |

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|---|---|
| Risoluzione 58/E del **25 Luglio 2018** | L'Agenzia istituisce i codici tributo: "6890" - Ecobonus; "6891" - Sismabonus, per consentire, l'utilizzo in compensazione, tramite F24, delle quote annuali dei crediti ceduti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza statica effettuati sulle parti comuni degli edifici. |

## COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|---|---|
| Comunicato stampa del **19 Luglio 2018** | L'Agenzia raccomanda di prestare attenzione alle mail truffa inviate in nome dell'Agenzia delle Entrate e che, corredate da una falsa notifica di "rimborsi fiscali", in realtà recapitano in allegato un virus informatico a danno dei cittadini. |

*SCADENZARIO*

## LO SCADENZARIO DAL 27.07.2018 AL 10.08.2018

| | |
|---|---|
| Lunedì **30 Luglio 2018** | **Regolarizzazione** dell'omessa presentazione della **dichiarazione IVA** mediante ravvedimento operoso. |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Versamento 2ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con |

| | |
|---|---|
| | applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,31%**, da parte dei **contribuenti NON titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 2 luglio 2018.** |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Versamento della 2° rata semestrale del Canone TV** da parte dei **contribuenti obbligati al pagamento del canone RAI** per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canne in **2 rate** semestrali. |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Versamento della 3° rata trimestrale del Canone TV** da parte dei **contribuenti obbligati al pagamento del canone RAI** per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canne in **4 rate** trimestrali. |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Presentazione della dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'esenzione del pagamento del Canone RAI, allegando copia del documento d'identità da parte dei **contribuenti di età pari o superiore a 75 anni,** in possesso dei requisiti per godere **dell'esonero del pagamento del Canone RAI.** |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Pagamento debito residuo comunicato dall'agente della riscossione** da parte dei **soggetti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei** carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (rottamazione delle cartelle). |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Presentazione del modello** di "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero" (Mini voluntary), da parte delle **persone fisiche fiscalmente residenti in Italia** che in precedenza sono state residenti all'estero o iscritte all'Aire o che hanno prestato attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o Paesi limitrofi, e **che intendono sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e di quelli dichiarativi relative alle attività depositate e alle somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero alla data del 06.12.2017.** |
| Martedì **31 Luglio 2018** | Versamento dell'**imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.07.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.07.2018.** |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari** di beni registrati nel mese di **Giugno 2018**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli |

| | |
|---|---|
| | estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), da parte degli **enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 **e agricoltori esonerati** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari** registrati nel mese di **Giugno 2018 da parte degli enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 **e agricoltori esonerati** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Versamento** da parte delle imprese di assicurazione **dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Giugno 2018** nonché gli eventuali **conguagli** dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di **Maggio 2018.** |
| Martedì **31 Luglio 2018** | **Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR).** |

**SI RICORDA CHE**

In base a quanto stabilito dall'art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, **tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali** in scadenza **dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione.

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

## network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

### Area consulenza e contenzioso tributario

**Dott. Paolo Palummo**
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

**Dott.ssa Antonella Palombi**
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

**Rag. Angela Zamparelli**
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

### Area amministrazione, gestione personale e previdenza



**Dott.ssa Giovanna Caraglia**
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

**Dott.ssa Alida Calvo**
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

**Dott.ssa Maria Mazzeo**
Dottore in economia e consulente di impresa
paghe@studiopalummo.it

### Area fisco, contabilità e bilancio

**Dott.ssa Katia Medici**
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

**Dott.ssa Teresa De Ianni**
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

**Dott.ssa Carmela De Guglielmo**
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

### Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

**Dott.ssa Gemma Radassao**
dottore in comunicatore di impresa
info@studiopalummo.it

**Dott. Angelo Riviezzo**
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

**Dott.ssa Antonella Paradiso**
Dottore in economia e consulente di impresa
a.paradiso@studiopalummo.it

### Area legale e contrattualistica

**Avv. Fabio Palummo**
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

**Avv. Roberta Nazzaro**
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

**www.studiopalummo.it**

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

# I nostri principali servizi

**Contabilità, bilancio e fisco**

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

**Gestione e amministrazione del personale**

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

**Consulenza bancaria e finanziaria**

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

**Consulenza aziendale globale**

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you